



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri
1422/Q2

10 21760
DECRETO DIRIGENZIALE N. 323 /DA del 09 GIU. 2023

Oggetto: Contenzioso G&G SERVICE S.r.l./Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Maria Rosa Scattareggia

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 3090/19 tra le parti G&G SERVICE S.r.l./Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 339/22 del 19/05/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 720,00 oltre interessi per € 32,26, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 543,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 641,00 da distrarsi all'avv. Maria Rosa Scattareggia, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.393,26;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.393,26 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 339/22 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 752,26 in favore della società G&G SERVICE S.r.l. p.i. 0334500835 tramite bonifico sul c/c IBAN IT50Z 05387 82100 000047 565863 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 641,00 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Maria Rosa Scattareggia nata a Messina il 16/09/71 c.f. SCTMRS71P56F158G tramite bonifico sul c/c IBAN IT45J 05387 16505 000047 599028 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff.
ing. Dario Costantino*

18-6835

330/22
3000/4
262/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3090/2019 R.G. vertente

TRA

G&G SERVICE S.r.l. (P. IVA 03343500835), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Katuscia Graziano, elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille, 243, presso lo Studio dell'Avv. Maria Rosa Scattareggia (c.f. SCT-MRS-71P56-F158G) che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, ATTRICE

CONTRO

CONSORCIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P. IVA 01962420830), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via N. Bixio n. 89, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla (c.f. FLL-DNL-74E04-F258F) del Foro di Siracusa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni da insidia stradale.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ry

Con citazione regolarmente notificata al convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, la società G&G Service S.r.l., ha esposto che il giorno 24.04.2018, alle ore 08:15, circa, il suo veicolo Mercedes Vito, Tg. DR658KS, condotto da Graziano Antonino, percorreva la A/20, con direzione PA-ME, quando, giunto nei pressi del cavalcavia n. 12, Km 44+400, veniva colpito sul parabrezza da pezzi di intonaco e detriti vari, distaccatisi dal predetto viadotto.-

Aggiungeva che dell'incidente veniva, immediatamente, informata la Polizia Stradale che invitava il conducente a fermarsi presso il casello di Rometta, per la dovuta constatazione, il cui verbale è presente in atti.-

Per quanto esposto e poiché il danneggiamento del parabrezza comprometteva l'utilizzo in sicurezza del mezzo, si è resa necessaria la sua sostituzione che ha comportato un costo di 709,00.-

Seguiva la richiesta di risarcimento, inoltrata per parte attrice dal Perito Assicurativo Sig. Letterio Scattareggia, ma il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), quale proprietario della strada su cui l'incidente era avvenuto, offriva a definizione transattiva del danno, quantificato complessivamente in € 907,00 (in essi compresi anche € 200,00 per spese peritali e di messa in mora), la somma di solo € 400,00 che non veniva accettata.-

Per quanto esposto, e poiché anche l'invito alla negoziazione assistita era stato disatteso, lo conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma sopra indicata, oltre spese di giudizio da distrarsi in favore del suo difensore, ex art 93 c.p.c.-



89

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeterminatezza dei fatti.-

Nel merito contestava sia l'*an*, dunque il nesso di causalità tra la cosa ed il danno perché non provato, e sia il *quantum* richiesto dall'attrice poiché determinato unilateralmente dalla parte e non nel contraddittorio tra le parti.-

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e competenze di giudizio.-

Esperita la prova testimoniale, prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 22.02.2022, è stata riservata per la decisione.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Relativamente alla eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal convenuto, è doveroso rilevare che il contenuto del detto atto per le cause proposte dinanzi al Giudice di Pace è disciplinato, essenzialmente, dagli artt. 316 e 318 c.p.c. ed è molto meno complesso da quello richiesto per le cause da proporre presso il Tribunale.-

La deroga alla normativa generale è giustificata dalla *ratio*, di massima semplificazione, cui si ispira il processo dinanzi al G.d.P.-

In ogni caso, il giudizio circa la sussistenza o meno della nullità della citazione, postula una valutazione da compiersi, caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre, immediatamente, il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.-

Rh

magari con gli stessi agenti di Polizia che hanno visionato il mezzo attoreo constatandone i danni immediatamente dopo l'accaduto.-

Ciò, induce a ritenere che quanto distaccatosi e poi caduto dal cavalcavia, urtando sul parabrezza del Mercedes Vito in transito (con ciò moltiplicando la forza dell'urto), si sia poi frantumato e disperso lasciando i soli residui di sassolini di cui ha riferito il teste Randazzo.-

Ne consegue che la responsabilità del CAS, quale concessionario per la gestione della A/20 PA/ME, va affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., data la sua *qualitas* di custode delle stessa, da cui deriva che esso è l'unico soggetto in grado di esplicitare un potere di sorveglianza riguardo alla medesima.-

Tale potere comportava l'adozione di tutte le misure necessarie affinché la struttura della strada, che ha in custodia, non presentasse anomalie e/o inadeguati strumenti di protezione, specialmente da quanto, a seguito di indagini, il GIP presso il Tribunale di Messina ha disposto il sequestro di due cavalcavia ricadenti sulla autostrada A20 Messina-Palermo perché a rischio crollo a causa di infiltrazioni di acqua piovana nei giunti.-

Relativamente all'ammontare dei danni riportati dal veicolo Mercedes Vito, parte attrice ha prodotto una fattura n. 1415/0 del 12.06.2018, rilasciata da Graziano S.r.l., attinente l'avvenuta sostituzione del parabrezza, di € 709,00, IVA compresa.-

Sulla scorta del suddetto documento e del fatto che l'intervento riparativo in esso descritto consiste, solamente, nella sostituzione del parabrezza

danneggiato (manodopera, guarnizione, materiali di consumo ed IVA compresi), deve ritenersi la congruità della somma sopra indicata.-

Le altre somme richieste, pari ad € 200,00, per la lettera di messa in mora del CAS, scritta nell'interesse di parte attrice dal Perito Assicurativo Letterio Scarcella, versata in atti, non è stata allegata alcuna fatturazione e, dunque, non è documentato il relativo costo, ragione per cui non possono essere riconosciute.-

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della decisione adottata, del valore della causa e dell'opera prestata, si liquidano in complessive € 543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 500,00 onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del suo difensore costituito, per come espressamente richiesto.-

P.Q.M.

1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e per l'effetto condanna il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dei G&G Service S.r.l. della somma di € 720,00, oltre interessi legali, come per legge, dal fatto al soddisfo;

2)- Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di causa liquidate, come da parte motiva, in complessivi € 543,00, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del suo difensore costituito ex art. 93 c.p.c.-

Così deciso il 04/04/2022

Il Giudice di Pace

Dot. M. P. P.

14/04/2022
[Signature]



Originale P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale.

Messina 10, 5, 22



Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to}

Marie Rose Scelloneggie

nell'interesse di

G & G Service S.r.l.

Messina 10, 5, 22



Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

D.ssa Patrizia Ilardo

Applicate marche per Euro

Messina 25 MAG. 2022



Il Assistente Giudiziario
Fuco Assessorio

Posta

Cerca in Posta e Pers... 🔍

 Nuovo |  Rispondi a tutti |  Elimina  Archivia  Posta indesiderata | Pulisci  Sposta in  Categorie

^ Preferiti

Sent Items 1

Inbox 58

^ ufficiosinistri@autos

^ **Inbox** 58

Andreozi

BONURA

centror 124

Eliana Vinci

FAILLA

GENNARO

GUARNERA

MANGI 60

PASQUI 97

password

Santo Sp. 2

Drafts 219

Sent Items 1

Deleted It. 662

Archivio

COORDINATE BANCARIE SOCIETA' G&G E AVV. SCATTAREGGIA



avv.scattareggia@alice.it

mar 30/05, 10:44

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

Alla Cortese attenzione del Dott. Giuseppe Stancampiano,

come da intese telefoniche inoltro i rispettivi Iban come da Lei richiesti.

Cordialità

Avv. Maria Rosa Scattareggia

IBAN G&G: IT50Z0538782100000047565863

IBAN Avv. SCATTAREGGIA: IT45J0538716505000047599028

Avv. Maria Rosa SCATTAREGGIA

Via Umberto Bonino, 8 - 98124 Messina - Tel.: 0902939912 - P.E.C.: mariarosascattareggia@pec.giuffre.it

Messina, lì 06.06.2023

Spett.le
G&G SERVICE S.r.l.
Via M. Gorgone n. 1
Torrenova 98070 (ME)
Partita I.V.A : 03343500835

NOTA SPESE N° 01/2023

Vostro dare in relazione a procedure Giudice di Pace di Messina NRG 3090/2019 c/
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Spese vive liquidate in sentenza	€ 43,00
Compensi professionali liquidati in sentenza	€ 500,00
Rimborso spese generali 15% (su € 500,00)	€ 75,00
CPA 4 % (su € 575,00)	€ 23,00
TOTALE	€ 641,00

Operazione senza I.V.A. ai sensi dell'art. 1 comma 100 Legge n. 244/2007 e s.m.i.,
accidente al regime fiscale di cui all'art. 27 comma 3° D.L. 98/2011 come convertito in
Legge n. 111/2011:

“É richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da
Provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011”.

IBAN: IT45J0538716505000047599028

